

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Letto, approvato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO
F.to (Dott. Franco Amicone)



IL SEGRETARIO
F.to (Dott.ssa Anna Maria Marchetti)

Per copia conforme all'originale
ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata ed affissa all'albo consortile il giorno
13 SET 2019 e che la deliberazione stessa vi è rimasta per tre giorni consecutivi ai sensi
dell'art. 47 dello Statuto compreso il primo giorno.

Vasto, li _____



IL SEGRETARIO
F.to (Dott.ssa Anna Maria Marchetti)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Seduta del 12.09.2019 N° 435

Oggetto: Vincolo specifico per finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche, di cui ai Capitoli 38.12, 38.13, 38.14, 38.19, 38.20, 38.21, 38.23 (Delibera CIPE n. 26/2016), 39.4 (D.M. n. 905/2001), 39.6 (Delibera CIPE n. 92/2010), 39.7 (Delibera CIPE n. 25/2016) del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2019.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno dodici del mese di Settembre alle ore 13,00 in Vasto presso la sede consortile, il Commissario Dott. Franco Amicone, assistito dalla Dott.ssa Anna Maria Marchetti, con funzioni di segretario, ha adottato la seguente Deliberazione:

PREMESSO che il Consorzio di Bonifica Sud è stato costituito con R.D. del 1933 che all'art. 1 sancisce "E' costituito il Consorzio per la bonifica della bassa valle del fiume Trigno, nelle province di Chieti e Campobasso, sulla base degli elenchi dei proprietari interessati e del tipo indicativo del perimetro che fanno parte integrante del presente decreto";

CHE a mente degli artt. 59, primo comma, del R.D. n. 215/1933 e 862, ultimo comma, cod. civ. il Consorzio di Bonifica è persona giuridica pubblica di natura economica, a struttura associativa e dotato di autonomia funzionale e contabile, nonché di potere regolamentare. Anche secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, i Consorzi di bonifica sono definiti enti pubblici economici deputati allo svolgimento di funzioni di rilevante interesse pubblico;

CONSIDERATO che il Consorzio rivestendo la qualifica di Ente Pubblico Economico ex art. 31 D. Lgs. n. 267/2000 e perseguendo finalità pubblicistiche è inassoggettabile alle procedure concorsuali, quindi è esente dall'applicazione dell'art. 1 della legge fallimentare che testualmente recita "sono soggetti al fallimento, nonché al concordato preventivo, gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori";

CHE la non commercialità delle attività consortili esenta l'Ente dall'applicazione della legge fallimentare;

CHE ai beni dell'Ente, in quanto destinati ad una funzione o servizio pubblico o alla stessa sua sede, non trovano applicazione tutti quegli istituti di diritto comune che ne comportino la sottrazione alla destinazione stessa, e in particolare l'esecuzione forzata da parte dei creditori;

VISTA la sentenza della Cass. Civ., sez. I, 16 novembre 2000 n. 14847 "Sia le somme di denaro che i crediti dello Stato sono pignorabili, ad eccezione di quelle somme di denaro che abbiano già ricevuto, per effetto di una disposizione di legge o di un provvedimento amministrativo, una precisa e concreta destinazione ad un pubblico servizio, ossia all'esercizio di una determinata attività rivolta, direttamente o strumentalmente, all'attuazione di una funzione istituzionale della p.a., con l'erogazione della spesa per le strutture necessarie all'esercizio di quell'attività. Solo in tal caso, infatti, le somme di denaro ed i crediti dell'Amministrazione diventano indisponibili e non possono essere sottratti alla loro destinazione e, quindi, sono impignorabili per il soddisfacimento dei crediti di terzi verso l'Amministrazione";

CHE per il debitore pubblico la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 138/1981 stabilisce che la pignorabilità o meno dei beni pubblici si individua concretamente sulla base della natura o della destinazione loro conferita dalla legge. L'iscrizione delle poste attive nel Bilancio dell'ente pubblico ha rilevanza interna e non paralizza l'azione esecutiva, rimane salva l'ipotesi che determinate somme o crediti siano vincolati da apposita norma di legge al soddisfacimento di specifiche finalità pubbliche;

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

- RITENUTO** pertanto che la sottrazione all'azione esecutiva di un bene pubblico può derivare unicamente dalla legge o da un provvedimento amministrativo, che nella legge trovi fondamento, che lo destini ad un pubblico servizio, vincolandolo ad una attività istituzionale dell'ente pubblico;
- RICHIAMATO** l'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che "...(*omissis*)..."
2) Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili".
3) Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.
Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere";
- RICHIAMATO** l'art. 1-bis, legge 720/1984 che ha testualmente attribuito al cassiere o alla banca tesoreria dell'ente la funzione di terzo pignorato, nonostante, formalmente, non sia debitore dell'ente pubblico esecutato, né depositario delle somme, che giacciono presso tesoreria e che al comma 4-bis vieta espressamente, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, i pignoramenti presso le sezioni di tesoreria e le sezioni decentrate del banco posta, pignoramenti che, se per errore notificati, non obbligano le tesorerie ad effettuare accantonamenti, né sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilità intestate agli enti ed organismi pubblici;
- ATTESO** che con Deliberazioni di cui all'oggetto il CIPE ha assegnato al Consorzio intestato i finanziamenti per le opere di completamento della Diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno (IS):
- PRESO ATTO** che l'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, come modificato con l'articolo 16 della legge 21 marzo 2005 n. 39 e da ultimo con l'articolo 1, comma 85, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, stabilisce, tra l'altro, quanto segue:
- i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni Legislative, sono da intendere come contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti nonché di forniture di interesse nazionale, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari;
- i contributi, compresi gli eventuali atti di delega all'incasso accettati dall'Amministrazione, **non possono essere compresi nell'ambito di procedure cautelari, di esecuzione forzata e concorsuali, anche straordinarie";**
- PRESO ATTO** che i suddetti contributi di cui alle Delibere CIPE in oggetto sono finalizzati alla realizzazione delle "Opere di completamento della diga di ponte Chiauci sul Fiume Trigno":
- PRESO ATTO** che con Delibera CIPE n. 59 del 21.04.1999 e successivo Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti n. 905 del 21.07.2001 sono stati finanziati interventi in oggetto per € 19.108.905,27, con le specifiche e diverse disposizioni normative in esse richiamate;
- RIBADITO** il principio che i crediti e le somme di denaro degli Enti pubblici sono pignorabili, salvo, siano destinate ad un pubblico servizio o all'attuazione di una funzione istituzionale dell'amministrazione, per disposizione di legge o di un provvedimento

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

- amministrativo. Solo in presenza di questo vincolo di destinazione, le somme ed i crediti diventano patrimonio indisponibile (Cass. Sez. Un. 13/7/1979, n. 4071; Cass. 8/11/1983, n. 6597; Corte Cost. 21/7/1981, n. 138).
L'esecuzione per espropriazione è dunque limitata ai crediti ed alle somme di denaro non destinate a pubblici servizi.
La normativa speciale ha ribadito la ratio e la legittimità di tale disciplina, perché finalizzata all'attuazione dell'interesse pubblico al regolare svolgimento dell'attività amministrativa (Corte Cost. 23/4/1998, n. 142; Id. 9/10/1998, n. 350, Id. 9/10/1998, n. 353);
- PRESO ATTO** che per i "Lavori di Completamento della Diga di Ponte Chiauci sul Fiume Trigno" le somme saranno accreditate su conti correnti vincolati;
- PRESO ATTO** che nel Bilancio di Previsione dell'Ente – esercizio finanziario 2019 – al Cap. 38/12 risulta stanziato l'importo pari ad € 4.000.000,00, al Cap. 38/13 € 3.202.000,00, e al Cap. 38/14 € 400.000,00, Cap. 38/19 € 500.000,00, Cap. 38/20 € 500.000,00, Cap. 38/21 € 5.000.000,00, Cap. 38/23 € 100.000,00, Cap. 39/4 € 3.000.000,00, Cap. 39.6 € 2.400.000,00, Cap. 39/7 € 4.000.000,00;
- PRESO ATTO** de i pareri espressi dai competenti uffici consortili, così come da modulo allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;
- VISTO** il Decreto Regionale di nomina n° 96 del 30.11.2016 emesso dal Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo, i Decreti di proroga commissariamento n° 66 del 22.12.2017, n. 95 del 28.12.2018 e n. 48 del 28.06.2019

DELIBERA

- Di apporre, per le ragioni citate in premessa, un vincolo specifico sull'ammontare complessivo dei finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche, di cui ai Capitoli 38.12, 38.13, 38.14, 38.19, 38.20, 38.21, 38.23 (Delibera CIPE n. 26/2016), 39.4 (D.M. n. 905/2001), 39.6 (Delibera CIPE n. 92/2010), 39.7 (Delibera CIPE n. 25/2016) del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2019 in quanto destinati esclusivamente alla realizzazione di opere pubbliche e quindi ad un pubblico servizio e di conseguenza non possono essere sottratti alla loro destinazione;
- Di dare atto, ai sensi dell'art. 4 comma 177 della Legge 24.12.2003 n. 350 e s.m.i. , che le somme trasferite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al Consorzio derivanti dal finanziamento pubblico di cui al D.M. 905/2001 del 21.07.2001, confluenti nel conto corrente identificato al n. 505 presso il nostro Tesoriere, riguardante gli investimenti pubblici come riportati nei capitoli di entrata del Bilancio di Previsione 2019 (cap. 38.2; 38.5; 39.4), non possono essere compresi nell'ambito di procedure cautelari, di esecuzione forzata e concorsuali, anche straordinarie;
- Di dichiarare l'impignorabilità dei finanziamenti ministeriali ai fini della piena ed efficace attuazione della funzione pubblica affidata ai Consorzi (R.D. n. 215/1933; L.R. Abruzzo n. 36/1996; art. 2614 del c.c.);
- Di prendere atto che al Cap. 38/12 risulta stanziato l'importo pari ad € 4.000.000,00, al Cap. 38/13 € 3.202.000,00, e al Cap. 38/14 € 400.000,00, Cap. 38/19 € 500.000,00, Cap. 38/20 € 500.000,00, Cap. 38/21 € 5.000.000,00, Cap. 38/23 € 100.000,00, Cap. 39/4 € 3.000.000,00, Cap. 39.6 € 2.400.000,00, Cap. 39/7 € 4.000.000,00;
- Di prendere atto che per i "Lavori di Completamento della Diga di Ponte Chiauci sul Fiume Trigno" le somme saranno accreditate su conti correnti vincolati;
- Di rimettere la presente deliberazione all'Ufficio competente per la notificazione della stessa al soggetto tesoriere del Consorzio ai fini dell'opponibilità ai terzi creditori.



Il Commissario regionale
F.to (Dott. Franco Amicone)